



Il Decreto “Cura Italia”

Aggiornamento di Diritto Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo 2020 ha approvato il Decreto Legge così detto “*Cura Italia*” che prevede misure urgenti per il **mese di marzo 2020** (in alcuni casi anche per il mese di aprile), il provvedimento, che dovrà essere trasformato in Legge nel termine di 60 giorni dal Parlamento, rappresenta quindi una prima risposta alla crisi “*Coronavirus*” sul piano economico. A questo provvedimento ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

Il decreto affronta cinque aree di intervento:

1. **finanziamento aggiuntivo** per il *sistema sanitario* nazionale, **protezione civile** nonché gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. **sostegno all'occupazione** e ai **lavoratori** per la difesa del lavoro e del reddito;
3. **iniezione di liquidità** nel sistema del credito;
4. **sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi**;
5. misure di sostegno per **specifici settori economici**.

Esaminiamo, di seguito, le misure ritenute maggiormente significative.

Rinvio dei versamenti (F24)

Il Decreto ha previsto il seguente differimento dei versamenti:

- Per i contribuenti che hanno **realizzato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro** (art. 58 e 59), sono rinviati soltanto i versamenti in scadenza nel mese di marzo (16/03/2020) relativi a ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali, premi INAIL, IVA annuale 2019 (per i contribuenti trimestrali) e IVA relativa al mese di febbraio 2020 (per i contribuenti mensili) **al 31/05/2020**, il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione senza interessi ne sanzioni, ovvero in 5 rate mensili;
- Per **particolari categorie di contribuenti** (art. 57) appartenenti ai settori più colpiti, senza limiti di fatturato, tra i quali rientrano gli operatori turistico alberghieri, termali, trasporto passeggeri, ristorazione, bar gelaterie, pasticcerie, cinema, teatri, parchi divertimenti, associazioni e società sportive professionistiche e

dilettantistiche, fiere e convegni, sale gioco e centri scommesse, sono rinviati i **versamenti in scadenza** nel mese di **marzo** e **aprile** 2020 relativi a ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali, IVA annuale 2019 (per i contribuenti trimestrali) ed IVA relativa ai mesi di febbraio e marzo 2020 (per i contribuenti mensili) al **31/05/2020**, il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione senza interessi né sanzioni, ovvero in 5 rate mensili;

- Per **gli altri contribuenti** non appartenenti alle particolari categorie sopra elencate che hanno realizzato nel **2019 ricavi superiori a 2 milioni** di euro, sono rinviati i soli versamenti in scadenza il 16/03/2020 relativi a ritenute fiscali, contributi previdenziali ed assistenziali nonché IVA relativa ai mesi di febbraio 2020, al **20/03/2020**, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione senza interessi né sanzioni;
- Per **professionisti e gli agenti** che hanno realizzato nel **2019 ricavi non superiori a 400 mila euro**, potranno **emettere fattura dal 16/03/2020 al 30/04/2020 senza ritenuta d'acconto** a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Sono esclusi dal beneficio i contribuenti che nel mese precedente hanno sostenuto spese per lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate dal percettore in un'unica soluzione entro il **31/05/2020** senza interessi né sanzioni, ovvero in 5 rate mensili.

Rinvio dei termini degli atti impositivi

Sono differiti i termini dei seguenti atti impositivi scadenti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio (art. 65), il cui pagamento va al **30/06/2020**:

- **Cartelle** di pagamento emesse da Agenzia Entrate Riscossione;
- **Avvisi di accertamento** esecutivi emessi da Agenzia delle Entrate;
- **Avvisi di addebito** esecutivi emessi da Enti Previdenziali;
- **Atti di accertamento** esecutivi emessi da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- **Ingiunzioni** e Atti esecutivi emessi da Enti Locali;

Sono, inoltre, differiti i termini di pagamento al **31/05/2020**:

- Della rata della **"Rottamazione-Ter"** scaduta il **28/02/2020**;
- Della rata del **"Saldo e Stralcio"** in scadenza il **31/03/2020**.

Rinvio degli altri adempimenti fiscali

Sono differiti i termini di tutti gli adempimenti fiscali, diversi dai pagamenti, in **scadenza dal 08/03/2020 al 31/05/2020** (art. 58, comma 1). Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il **30/06/2020**. Tuttavia, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, per cui, le **certificazioni uniche** dovranno comunque essere trasmesse entro il **31 marzo**.

Sospensione attività Agenzia Entrate, Guardia di Finanza INPS e INAIL

Sono **sospesi dal 9 marzo al 31 maggio** (art. 64) i termini delle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi, sempre dal 9 marzo al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

Sospensione attività giurisdizionale

Sono **rinviate d'ufficio tutte le udienze** (art. 80) **dal 9 marzo al 15 aprile 2020** dei procedimenti **civili e penali** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma). Per lo stesso periodo (dal 9 marzo al 15 aprile) sono **sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto** nell'ambito degli stessi procedimenti. Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle **commissioni tributarie**.

Crediti d'imposta

Il decreto prevede i seguenti crediti d'imposta:

- **Credito d'imposta per i contratti di locazione** (art. 62): è riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al **60%** dell'ammontare del **canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**.
- **Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti** di lavoro (art. 61): è riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al **50%** delle **spese sostenute** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un **massimo di 20.000 euro**.

Indennità una tantum per professionisti e co.co.co

Il Decreto prevede un'**indennità una tantum** (artt. 26-29 e 37), **per il mese di marzo**, pari a **600 euro**, ai **liberi professionisti titolari di partita Iva**, ai lavoratori titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata** non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli **operai agricoli a tempo determinato**, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.

Sono esclusi i **professionisti iscritti alle Casse** di previdenza private (Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.), per i quali è stato tuttavia istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

Sospensione mutui prima casa per titolari di partita IVA

Il Decreto prevede (art. 53) la possibilità, per i **lavoratori autonomi e liberi professionisti**, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita **autocertificazione** attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di **oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019**. Non è richiesta la presentazione dell'Isee.

Sospensione rimborso prestiti PMI

Il Decreto prevede (art. 55) che il pagamento delle **rate dei prestiti accordati da banche** o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese sia sospeso fino al **30 settembre 2020**. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data. **Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre**. È in ogni caso richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Differimento termini approvazione Bilancio

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche *in deroga* a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, del codice civile.

Cassa integrazione in deroga

La **cassa integrazione in deroga** viene estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale "COVID-19" per la **durata massima di 9 settimane**. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;

Provvedimenti per lavoratori dipendenti

Per il mese di marzo è riconosciuto (art. 60) un **premio pari a 100 euro** ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. "*smart-working*", da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito.

Il Decreto prevede l'**equiparazione alla malattia** il periodo trascorso in **quarantena** o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l'equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020).

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. **104**, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive **dodici** giornate.

A sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i **figli di età non superiore ai 12 anni** o con disabilità in situazione di gravità accertata, del **congedo parentale per 15 giorni** aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un **bonus** per l'acquisto di **servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro**, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine.

La possibilità di usufruire di alcune delle facilitazioni introdotte dal provvedimento esaminato, come il bonus lavoratori autonomi, la cassa integrazione in deroga o il bonus baby-sitter, richiedono successivi provvedimenti attuativi attesi nei prossimi giorni, di cui daremo conto.

